

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 5898

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **PERROTTA**

Istituzione del luogo elettivo di nascita

*Presentata il 31 maggio 2005*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nei piccoli comuni « non si nasce più ». Infatti questi piccoli centri sono carenti, se non addirittura privi, di strutture sanitarie e ciò spinge i futuri genitori a scegliere, per far nascere i propri figli, grandi centri abitati dotati di adeguate strutture sanitarie pubbliche e private.

Si viene pertanto a determinare una situazione « anomala »: il luogo di nascita di moltissimi soggetti non coincide con il luogo di origine delle rispettive famiglie

ma rappresenta, per molti aspetti, « un luogo estraneo ».

Per garantire il diritto della persona al riconoscimento delle proprie origini, anche e soprattutto in occasione della nascita, la presente proposta di legge istituisce il luogo elettivo di nascita, che è deciso di comune accordo dai genitori o, se manca il padre, dalla madre, nei casi in cui il luogo dove si è verificato il parto sia « estraneo » alle tradizioni del nucleo familiare.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Il luogo elettivo di nascita può essere individuato nel comune di residenza dei genitori o, in mancanza del padre, della sola madre del bambino. Qualora i genitori risiedano in comuni diversi, il luogo elettivo di nascita viene stabilito di comune accordo. In mancanza di accordo, il comune di nascita da dichiarare può essere soltanto quello dove è effettivamente avvenuta la nascita. Agli effetti della presente legge, la residenza è da intendersi secondo la nozione di cui all'articolo 43, secondo comma, del codice civile.

## ART. 2.

1. L'ufficiale dello stato civile provvede all'iscrizione del luogo elettivo di nascita di cui all'articolo 1 della presente legge nell'archivio previsto dall'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, nonché in ogni altro atto e registro dello stato civile, previo accertamento nei modi di legge della qualità del soggetto che ha reso la dichiarazione di nascita e della veridicità di quanto da esso dichiarato.

